

COMUNICATO UFFICIALE N. 14

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

GARE DI CAMPIONATO DI SERIE B2 FEMMINILE DEL 29-30/01/2005

A) A CARICO TESSERATI

AMMONITI

POTASSO VALENTINA (AMELIA INSIEME TR)

B) A CARICO SODALIZI

PALL. ROVIGO – Richiamo per inidonea effettuazione del servizio asciugatura.

AS ROTA MERCATO SA – Multa di € 32,00 per isolate offese nei confronti della coppia arbitrale.

LA PIETRA SERVIZI RG – Multa di € 50,00 per isolate offese nei confronti della coppia arbitrale, recidiva.

JAMBO AVERSA CE - Multa di € 50,00 per assenza del servizio asciugatura.

LOSA LEGNAMI AMBIVERE – Multa di € 100,00 per reiterate intemperanze del pubblico locale nel corso e al termine della gara, che non degeneravano per fattivo intervento dei dirigenti.

C) RECLAMI - OMOLOGHE

GARA DEL 29/01/05 CLUB ITALIA – PIERANTOZZI TORTORETO TE

IL G.U.F.

Letti gli atti ufficiali e la memoria fatta pervenire a codesto ufficio dal sodalizio PIERANTOZZI TORTORETO; rilevato che, senza entrare nei meriti dei fatti denunciati, l'episodio lamentato dal sodalizio reclamante non è stato preannunciato nei modi regolamentari e cioè nell'immediatezza dell'evento ma bensì ad incontro ultimato; visto l'articolo 67 comma 2 reg. giurisdizionale

DELIBERA

di dichiarare l'inammissibilità del reclamo proposto dal sodalizio PIERANTOZZI TORTORETO e di omologare l'incontro con il risultato conseguito sul campo, incamerando la relativa tassa reclamo.

Gara TAORMINA CELTIC V. – COOP.SOC. ARTEMIDE VITTORIA del 29/1/2005

Vista la comunicazione della società Coop. Soc. Artemide Vittoria che preannunciava la non possibilità di raggiungere la città sede della gara; ritenuto che la motivazione addotta dalla società Artemide Vittoria del mancato arrivo del Pullman ordinato per l'effettuazione della trasferta non può essere considerato evento non colpevole per la mancata presentazione in campo; il GUF

DELIBERA

- di considerare rinunciataria la società Coop. Soc. Artemide Vittoria e di omologare la gara TAORMINA CELTIC V. – COOP. SOC. ARTEMIDE VITTORIA per 3 – 0 con parziali di 25/0 – 25/0 – 25/0;
- di penalizzare la società Coop. Soc. Artemide Vittoria di 3 punti in classifica;
- di multare la società Coop. Soc. Artemide Vittoria di € 1.100,00 di cui metà a favore della società Taormina Celtic V.;
- di incamerare 1/3 della cauzione della società Coop. Soc. Artemide Vittoria.

Affisso in Roma il 3 Febbraio 2005

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

F.to AVV. MASSIMO PETTINELLI

F.to La Segretaria Lorella Di Giacomo